SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 27 MAGGIO 1982 [1]

Provveditorie marittime S. Giacomo Spa contro Amministrazione delle finanze dello Stato — Dogana di Genova (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Genova)

«Prelievo all'esportazione di zucchero — data di riscuotibilità»

Causa 196/81

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Prelievo all'esportazione — Esigibilità al più tardi al momento dell'espletamento delle formalità doganali — Riscossione ad una data ulteriore — Decadenza dal credito — Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 1076/72, art. 3, n. 2)

L'espressione «esigibile al più tardi» che figura nell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 25 maggio 1972, n. 1076, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento n. 2637/70 (GU L 121, pag. 22), non deve essere intesa nel senso di implicare una decadenza, ma nel senso di assumere il suo significato nel caso in cui il momento della determinazione, e quindi dell'esigibilità del credito, si collochi prima del giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Pertanto la liquidazione e la riscossione propriamente detta del prelievo, ossia il suo versamento, possono aver luogo in una fase successiva.

Nel procedimento 196/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale di Genova, prima sezione civile, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PROVVEDITORIE MARITTIME S. GIACOMO SPA, Milano,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

e

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO — DOGANA DI GENOVA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 25 maggio 1972, n. 1076, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 (GU L 121, pag. 22),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti di causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. 308, pag. 1) stabiliva, all'art. 16, n. 1, modificato dal regolamento del Consiglio 23 marzo 1972, n. 607 (GU L 75, pag. 4), che:

«Se il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al prezzo d'entrata, all'esportazione del prodoto in questione viene riscosso un prelievo pari alla differenza tra tali prezzi.

Quando l'approvvigionamento di zucchero dell'insieme o di una delle regioni

della Comunità rischia di non essere più assicurato a un livello di prezzo nel limite del prezzo di entrata, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione del prodotto in questione. In caso di applicazione delle disposizioni del presente comma, le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate.» (La distinzione tra prelievo e prelievo speciale non figura più nel regolamento n. 3330/74).

«Salvo disposizioni contrarie adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 3, il prelievo o il prelievo speciale da riscuotere, se del caso, è quello applicabile il giorno dell'esportazione».

Tali prelievi avevano lo scopo di garantire alla Comunità un approvvigionamento sufficiente di zucchero, disincentivando le esportazioni nei periodi in cui gli aumenti dei prezzi mondiali le incoraggiassero.

Il succitato regolamento della Commissione n. 1076/72 stabiliva le modalità di applicazione dei suddetti prelievi all' esportatzione. L'art. 3 disponeva:

«1. Salvo nei casi in cui il prelievo speciale all'esportazione è determinato tramite gara, i prelievi di cui all'articolo 1 sono quelli applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. I prelievi di cui all'articolo 1 sono riscossi dall'organismo dello Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità menzionate al paragrafo 1. Tali prelievi sono esigibili al più tardi al momento dell'espletamento delle sopradette formalità doganali».

I prelievi erano quelli in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali, definito all'art. 15, n. 5, del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (GU L 158, pag. 1), come quello

«... in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di esportare i prodotti in causa ... o di mettere i prodotti sotto controllo doganale ...».

2. La Spa Provveditorie marittime S. Giacomo — provveditore di bordo delle navi di linea della società di navigazione «Italia» —, con sede a Milano, esportava in Svizzera, fra l'agosto e il dicembre 1974, alcune partite di zucchero raffinato per un totale di 261 033 kg. Nessun prelievo veniva richiesto al momento dell'effettuazione delle esportazioni.

Tra il gennaio e il febbraio 1975, la dogana di Genova decideva di procedere al recupero di un importo totale di lire 151 038 885, quale prelievo dovuto in forza del regolamento n. 1009/67 e di cui, per errore, essa non aveva richiesto il versamento all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

Le parti nella causa principale divergono quanto all'origine e alla provenienza della merce in causa. La società esportatrice sostiene che tale merce, immagazzinata nel suo deposito franco privato di Genova-Rivarolo, proveniva da fonti diverse e vi era depositata «allo stato estero». Essa afferma di aver ottenuto

dalla dogana l'autorizzazione alla messa in libera pratica. L'Amministrazione delle finanze, dal canto suo, sostiene che lo zucchero di cui trattasi era di origine e di provenienza comunitaria.

La società esportatrice proponeva opposizione avverso le ingiunzioni doganali dinanzi al Tribunale di Genova, eccependo l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione finanziaria. Essa si richiamava in particolare all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1076/72, che — a suo avviso — stabilisce espressamente il termine di esigibilità del prelievo, e cioè «al più tardi al momento dell'espletamento delle sopraddette formalità doganali», con la conseguenza che il mancato esercizio di tale diritto integra una fattispecie di decadenza dal pretendere tale imposizione. Ne discende, secondo la società esportatrice, che, essendo stata enunciata nella documentazione presentata dalla stessa la specifica richiesta di autorizzazione all'esportazione di zucchero, l'autorità doganale, nell'attimo stesso dell'accettazione delle formalità doganali, se avesse ritenuto dovuti i prelievi all'esportazione, avrebbe potuto esigerne il pagamento. Non avendo richiesto il versamento del prelievo speciale al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'ufficio doganale è decaduto dal diritto di riscuoterlo successivamente.

Dinanzi al Tribunale, l'Amministrazione delle finanze dello Stato, pur riconoscendo che il giorno dell'espletamento delle formalità doganali coincide con quello dell'accettazione da parte dell'ufficio doganale della dichiarazione di importazione o di esportazione, affermava tuttavia di ravvisare in tale momento l'avverarsi del presupposto dell'obbligazione doganale, mentre la liquidazione e la percezione dei diritti doganali costituiscono una fase normalmente successiva a tale momento. Essa escludeva che la norma comunitaria in esame comportasse, per l'autorità competente dello Stato membro, la decadenza dal diritto di esigere successivamente l'importo del prelievo speciale non riscosso, per errore, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

3. Ritenendo sussistente un problema di interpretazione di una norma comunitaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza 25 maggio 1981, ha sospeso il procedimento proponendo alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale relativa all'intepretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1076/72, che dispone che i prelievi di cui all'art. 1 «sono esigibili al più tardi al momento dell'espletamento delle sopraddette formalità doganali»:

«Quale sia l'esatto significato della locuzione "al più tardi" e in particolare se vada intesa in riferimento al momento di determinazione dell'ammontare del prelievo ovvero al momento iniziale o finale dell'esigibilità in senso proprio (riscuotibilità)».

L'ordinanza del Tribunale di Genova è pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 luglio 1981.

Hanno presentato osservazioni scritte, ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Spa Provveditorie marittime S. Giacomo, rappresentata dall'avv. E. Airenti, del foro di Milano, il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor G. Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Iª Sezione a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura.

III — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Osservazioni della Spa Provveditorie marittime S. Giacomo

Secondo la società esportatrice, risulta chiaramente dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1076/72 che la riscossione del prelievo deve aver luogo al momento dell'espletamento delle formalità doganali, cioè al momento della presentazione delle merci o della documentazione cartolare rappresentativa della merce alla dogana del paese membro. Lo Stato membro non può riscuotere i prelievi ad una data successiva.

A suo parere, le autorità italiane competenti, dal momento che avevano autorizzato l'esportazione senza richiedere il versamento di diritti comunitari, in quanto non il ritenevano dovuti, non potevano agire successivamente contro l'operatore commerciale in assenza di norme specifiche vuoi comunitarie vuoi nazionali che legittimassero l'amministrazione all'esercizio di tale diritto.

La società esportatrice dichiara di aver chiesto al Tribunale di sottoporre alla Corte alcune altre questioni. Innanzitutto, si tratta del problema della qualifica giuridica, ai fini del diritto comunitario, dello zucchero «allo stato estero» destinato a «provvista di bordo». Secondo l'interessata, tale merce deve considerarsi esentata da qualsiasi diritto comunitario tanto se introdotta in un deposito franco «pubblico» quanto se immagazzinata in un deposito franco «privato»: sotto questo profilo non possono esservi differenze di trattamento e la merce depositata in un deposito franco privato va considerata «apolide» così come quella depositata in un deposito franco pubblico.

La merce di cui trattasi non ricade nell'ambito di applicazione dei regolamenti nn. 1009/67 e 1076/72. Risulta infatti dalla documentazione doganale che essa è stata introdotta nella Comunità come merce destinata a provvista di bordo ed è, di conseguenza, extracomunitaria. Una buona parte dello zucchero proveniva, in realtà, dalla Val d'Aosta, regione che gode di un regime particolare nell'ambito della Comunità, e non poteva quindi considerarsi zucchero comunitario in quanto, a detta della società esportatrice, «apparteneva ad un territorio la cui giurisdizione, sotto il profilo comunitario, era ed è al di fuori del territorio comunitario».

2. Osservazione del Governo italiano

Secondo il Governo italiano, dall'esame dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1076/72 non si evince l'introduzione da parte di tale norma di una decadenza dal potere di riscuotere il prelievo: di conseguenza, detta disposizione non intacca il diritto-dovere dello Stato membro che, per errore, non abbia riscosso il prelievo al momento dell'espletamento delle formalità doganali, di riscuoterelo successivamente nel termine di prescrizione eventualmente applicabile e previsto dal suo ordinamento nazionale.

Le «formalità doganali» consistono nella presentazione all'ufficio doganale della licenza di esportazione (art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1373/70). La licenza di esportazione si considera utilizzata quando viene presentata all'ufficio doganale e l'atto contenente la volontà di esportare viene accettato da quest'ultimo. Del resto, l'espletamento delle suddette formalità non comporta anche il materiale passaggio della linea doganale comunitaria da parte dei prodotti dichiarati per l'esportazione; questi ultimi possono restare sotto controllo doganale fino all'uscita dalla Comunità (art. 15, n. 5, lett. b), del regolamento n. 1373/70). Alla luce di quanto sopra, la disposizione di cui trattasi va interpretata nel senso che essa è diretta ad anticipare la data in cui l'autorità competente dello Stato membro può esigere il prelievo al momento in cui la licenza d'esportazione viene presentato all'ufficio doganale anche se l'esportazione non è stata ancora materialmente effettuata. Di conseguenza, oltre a determinare di regola il prelievo da applicarsi, la presentazione della licenza d'esportazione stabilisce anche il momento in cui il prelievo deve essere pagato.

Né l'interpretazione letterale, né l'interpretazione logica, né quella sistematica della disposizione in esame mettono in rilievo argomenti a favore della tesi della decadenza. Il fatto che lo Stato membro debba esigere l'importo dovuto «al più tardi» entro un dato momento non comporta che, se ciò non avviene, lo Stato membro decade dal diritto-dovere di riscuotere il credito nei confronti dei privati. D'altronde, se l'espressione «al più tardi» rivela chiaramente l'intento di non ritardare lal riscossione del prelievo, il suo impiego appare nel contempo improprio in quanto non è possibile individuare, nella normativa in esame, un altro momento anteriore di esigibilità del credito. Ciò conferma che tale espressione significa «senza ritardo», cioè immediatamente al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

Ai sensi della decisione del Consiglio 21 aprile 1970 sulle risorse proprie della Comunità, anche i prelievi sono riscossi dagli Stati membri «conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali» e, nel 1972, il processo di parziale armonizzazione di tali disposizioni non era neppure stato iniziato. Pertanto, come la Corte ha più volte riconosciuto, ad esempio nella sentenza in cause riunite 66, 127 e 128/79 (Salumi e altri, Racc. 1980, pag. 1237), «è compito ... dell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari in generale, e dei prelievi agricoli in particolare ...». Quindi, una norma comunitaria che, senza alcuna giustificazione, disponesse una decadenza dal potere statale di riscuotere un credito, sarebbe del tutto inspiegabile. Inoltre una tale decadenza avrebbe il carattere di eccezione e di deroga ai principi vigenti in materia di riscossione delle entrate nei diversi Stati membri. Conseguentemente una norma comunitaria con cui si volesse stabilire una tale decadenza dovrebbe contenere una disposizione chiara ed espressa in tal senso, il che non si verifica nella fattispecie.

3. Osservazioni della Commissione

A parere della Commissione, la locuzione «al più tardi» sta a significare non una sorta di decadenza del credito tributario ad un momento determinato, ma

che il dies a quo della determinazione, e conseguentemente dell'esigibilità del credito, può collocarsi anche prima del giorno dell'espletamento delle formalità doganali come d'altronde avviene generalmente. È evidente che la liquidazione e la riscossione in senso proprio del prelievo, vale a dire il suo pagamento, possono avvenire in una fase successiva, conformemente ad un principio indiscusso nel campo del diritto tributario.

Quando le norme comunitarie dispongono il pagamento di prelievi all'esportazione, il fatto che l'operatore non sia a conoscenza dei suoi obblighi o non ne sia stato informato non impedisce certo il sorgere nei suoi confronti del credito fiscale, che non può dipendere da fattori soggettivi e variabili senza frustrare gli scopi di politica economica perseguiti mediante l'applicazione dei prelievi all'esportazione. D'altronde, ammettere la decadenza del credito tributario per la mancata richiesta contestuale di pagamento da parte del funzionario competente dell'amministrazione significherebbe creare situazioni discriminatorie assolutamente ingiustificate.

L'istituto della decadenza è sconosciuto nel campo tributario doganale in cui si applica invece quello della prescrizione per i ben noti motivi di certezza dei rapporti giuridici. Dire che un credito è esigibile non significa che il creditore deve esigerlo a pena di decadenza, ma solo che ne può richiedere il pagamento entro i limiti dei termini di prescrizione.

In assenza di una normativa comunitaria che disciplini la materia, si applica, per quanto riguarda i procedimenti di riscossione dei tributi ed, in particolare, gli effetti della prescrizione, il diritto nazionale. Tale si presentava la situazione al momento dei fatti di causa.

Solo con l'adozione del regolamento 24 luglio 1979, n. 1697 (GU L 197, pag. 1), in vigore dal 1° luglio 1980, il Consiglio ha risolto il problema del recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.

La Commissione propone la soluzione seguente:

«La locuzione "al più tardi" contenuta nella seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1076/72 indica che l'obbligo del pagamento del prelievo all'esportazione nasce normalmente, in capo all'operatore, il giorno dell'espletamento delle formalità doganali; esso può tuttavia nascere anche ad una data anteriore: nell'uno e nell'altro caso, si tratta del termine iniziale della esigibilità del credito doganale, nel senso che è a partire da tale momento che l'Amministrazione competente può procedere alla riscossione».

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 4 febbraio 1982 hanno presentato osservazioni orali il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, e la Commissione delle Comunità europee, rapresentata dal signor G. Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° aprile 1982.

In diritto

1 Con ordinanza 25 maggio 1981, pervenuta alla Corte il 2 luglio successivo, il Tribunale di Genova ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 25 maggio 1972, n. 1076, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento n. 2637/70 (GU L 121, pag. 22).

2 La causa principale riguarda il recupero del prelievo comunitario all'esportazione in Svizzera di alcune partite di zucchero raffinato, effettuata, fra l'agosto e il dicembre 1974, dalla ditta Provveditorie marittime S. Giacomo, provveditore di bordo delle navi di linea della società di navigazione «Italia». La merce era originariamente destinata all'approvvigionamento delle navi ed era stata immagazzinata nel deposito franco privato dell'attrice a Genova-Rivarolo.

3 Tale esportazione non dava luogo alla riscossione del prelievo al momento della sua effettuazione, cioè all'atto dell'espletamento delle formalità doganali. In seguito però, nel gennaio 1975, la dogana di Genova ingiungeva all'attrice di corrispondere il prelievo, sostenendo che la mancata riscossione di questo era dovuta ad errore.

4 Il regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. 308, pag. 1) stabiliva, all'art. 16, n. 1, modificato dal regolamento del Consiglio 23 marzo 1972, n. 607 (GU L 75, pag. 4) che:

«Se il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al prezzo d'entrata, all' esportazione del prodotto in questione viene riscosso un prelievo pari alla differenza tra tali prezzi.

Quando l'approvvigionamento di zucchero dell'insieme o di una delle regioni della Comunità rischia di non essere più assicurato a un livello di prezzo nel limite del prezzo di entrata, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione del prodotto in questione. In caso di applicazione

delle disposizioni del presente comma, le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate». (La distinzione tra prelievo e prelievo speciale non figura più nel regolamento n. 3330/74).

«Salvo disposizioni contrarie adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 3, il prelievo o il prelievo speciale da riscuotere, se del caso, è quello applicabile il giorno dell'esportazione».

Tali prelievi avevano lo scopo di garantire alla Comunità un approvvigionamento sufficiente di zucchero, disincentivando le esportazioni nei periodi in cui gli aumenti dei prezzi mondiali le incoraggiassero.

5 Inoltre, il regolamento della Commissione n. 1076/72, precitato, stabiliva le modalità di applicazione dei suddetti prelievi all'esportazione. L'art. 3 disponeva:

«1. Salvo nei casi in cui il prelievo speciale all'esportazione è determinato tramite gara, i prelievi di cui all'art. 1 sono quelli applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. I prelievi di cui all'art. 1 sono riscossi dall'organismo dello Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità menzionate al paragrafo 1. Tali prelievi sono esigibili al più tardi al momento dell'espletamento delle sopraddette formalità doganali».

6 A seguito dell'opposizione alle ingiunzioni dell'Amministrazione doganale, proposta dalla S. Giacomo dinanzi al Tribunale di Genova, quest'ultimo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Quale sia l'esatto significato della locuzione "al più tardi" e in particolare se vada intesa in riferimento al momento di determinazione dell'ammontare del prelievo ovvero al momento iniziale o finale dell'esigibilità in senso proprio (riscuotibilità)».

7 I prelievi di cui ai suddetti regolamenti erano quelli in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali, definito dall'art. 15, n. 5, del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esporta-

zione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (GU L 158, pag. 1), come quello

«... in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di esportare i prodotti in causa ... o di mettere i prodotti sotto controllo doganale ...».

8 Sulla base dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1076/72, a norma del quale «tali prelievi sono esigibili al più tardi al momento dell'espletamento delle sopraddette formalità doganali», e del precitato art. 15, n. 5, del regolamento n. 1373/70, l'attrice nella causa principale giunge alla conclusione che il prelievo di cui trattasi avrebbe dovuto essere riscosso al momento della presentazione della domanda della licenza di esportazione. Il mancato esercizio, da parte dell'amministrazione doganale, del diritto di riscuotere il prelievo comporterebbe, a morma delle disposizioni comunitarie succitate, la decadenza della stessa da tale diritto.

9 L'Amministrazione delle Finanze dello Stato è dell'avviso che la riscossione dei dazi doganali o dei prelievi costituisca una fase posteriore all'accettazione, da parte degli uffici doganali, della dichiarazione di importazione o di esportazione. Essa esclude che la disposizione comunitaria di cui trattasi comporti, per l'autorità competente dello Stato membro, la decadenza dal diritto di esigere l'importo del prelievo non riscosso, per errore, al momento dell'espletamento delle formalità doganali.

10 A parere del Governo italiano e della Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1076/72 non può essere interpretato nel senso che ponga in essere una decadenza che preclude la riscossione successiva nel caso in cui al momento dell'espletamento delle formalità doganali non sia stato esercitato il diritto di riscuotere il prelievo.

11 Questa è l'interpretazione da accogliere. Innanzitutto, la lettera stessa della disposizione comunitaria di cui trattasi non giustifica la conclusione che l'inciso «al più tardi» ivi contenuto significhi la decadenza dal credito tributario ad un momento determinato. A tale conclusione potrebbe pervenirsi soltanto se la disposizione in esame contemplasse espressamente la nozione di decadenza e contenesse una statuizione chiara ed esplicita in tal senso.

12 In secondo luogo, l'espressione «al più tardi» si riferisce palesemente non alla riscossione del credito, ma alla sua esigibilità, che costituisca la nozione decisiva per comprendere la disposizione di cui è causa. Il momento della determinazione, e quindi dell'esigibilità del credito, può infatti cadere anche prima del giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Questa è del resto la norma, come mettono in relievo la Commissione e il Governo italiano.

13 L'espressione «esigibile al più tardi» che figura nella disposizione di cui trattasi non deve essere pertanto intesa nel senso di implicare una decadenza, ma nel senso di assumere il suo significato nel caso in cui il momento della determinazione, e quindi dell'esigibilità del credito, cada prima del giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Pertanto la liquidazione e la riscossione propriamente detta del prelievo, ossia il suo versamento, possono aver luogo in una fase successiva.

Sulle spese

14 Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Genova con ordinanza 25 maggio 1981, dichiara:

L'espressione «esigibile al più tardi» che figura nell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 25 maggio 1972, n. 1076, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento n. 2637/70 (GU L 121, pag. 22), non deve essere intesa nel senso di implicare una decadenza, ma nel senso di assumere il suo significato nel caso in cui il momento della determinazione, e

quindi dell'esigibilità del credito, si collochi prima del giorno dell'espletamento delle formalità doganali. Pertanto la liquidazione e la riscossione propriamente detta del prelievo, ossia il suo versamento, possono aver luogo in una fase successiva.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 maggio 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il Presidente della Prima Sezione

G. Bosco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 1° APRILE 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

L'art. 16 del regolamento n. 1009/67 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 308, del 18 dicembre 1967, pagg. 1 e segg.) stabiliva, nella versione del regolamento n. 607/72 (GU L 75 del 28 marzo 1972, pag. 4), che se il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero grezzo, stabilito dalla Commissione col regolamento n. 784/68 (GU L 145 del 27 giugno 1968, pag. 10 e segg.) era superiore al prezzo d'entrata — cioè al prezzo determinato a norma dell'art. 12 del regolamento n. 1009/67 —, all'esportazione del prodotto veniva riscosso un prelievo pari alla differenza fra tali prezzi. Disponeva altresì che quando l'approvvigionamento di zucchero dell'insieme o di una delle regioni della Comunità rischiava di non essere più garantito ad un livello di prezzo non superiore al prezzo d'entrata, poteva essere stabilita la riscossione di un prelievo *speciale* all'esportazione del prodotto, nel qual caso veniva meno il prelievo indicato al primo punto. Inoltre, nella suddetta disposizione si dice: «Salvo disposizioni contrarie adottate dal Consiglio ..., il prelievo o il prelievo speciale da riscuo-

1 — Traduzione dal tedesco.